

# CONFAPPI

CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

## CONTRATTO INTEGRATIVO PER DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI VALIDO NELLA PROVINCIA DI MILANO

B O Z Z A

Tra:

la Confappi rappresentata da: Avv. Silvio Rezzonico, . . . . .  
la ~~CONFAPPI~~ rappresentata da **AVV. GIUSEPPE MAMMILIO**, . . . . .  
la ~~CONFAPPI~~ rappresentata da **M. PROF. ANTONIO ISAIA**, . . . . .  
la . . . . . rappresentata . . . . .

oggi **10/7/2006**, in Milano presso la sede della Confappi via Ruggero di Lauria n° 9 è stato stipulato il presente Contratto Integrativo per i dipendenti da proprietari di fabbricati valido nella provincia di Milano a completamento del CCNL del 24/02/2004. -

### 1) - ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE

L' orario settimanale, salvo libero accordo tra le parti, per le singole categorie viene articolato secondo lo schema riportato di seguito. -

a) - Portieri con alloggio - Le 48 ore settimanali, di prestazione effettiva, previste dall' art. 26 del CCNL sono comprese nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 20,00; la prevista mezza giornata di riposo settimanale sarà usufruita nel pomeriggio di sabato dopo le ore 13,00. -

Dal lunedì al venerdì le ore prestate non possono superare le 9 ore giornaliere e al sabato 5 ore al mattino. - L' orario di lavoro giornaliero non potrà essere frazionato in più di due pause, salvo le deroghe esplicitamente previste dal presente accordo. -

b) - Portieri senza alloggio - Le attuali 45 ore settimanali previste saranno distribuite su sei giorni entro i limiti previsti nel precedente punto "a". -

c) - Pulitori - Le attuali 40 ore settimanali previste saranno distribuite su sei giorni entro i limiti previsti nel precedente punto "a". -

d) - Impiegati amministrativi - Le attuali 40 ore settimanali previste saranno distribuite su cinque giorni dal lunedì al venerdì entro i limiti previsti nel precedente punto "a". -

Le previste maggiorazioni per lavoro straordinario decorreranno dal superamento dell' orario settimanale. -

### 2) - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Al fine di garantire la copertura del nastro orario di apertura delle portinerie potranno essere instaurati rapporti di lavoro a tempo parziale, come secondo portiere, con la distribuzione dell'orario di lavoro articolata orizzontalmente. - Negli stabili con alloggio l' utilizzo dello stesso e dei connessi servizi rimangono di pertinenza del titolare dell' alloggio di servizio.- Per evitare possibili complicazioni sull' uso dei servizi è possibile l' assunzione di lavoratori familiari del portiere titolare. -

### 3) - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

Per la corretta applicazione del D.Lgs. 626/94 su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro le parti s' impegnano a gestire la formazione e l' informazione dei lavoratori attraverso il costituendo "Organismo Paritetico Provinciale". - Nelle strutture con più di quattro lavoratori dipendenti per il rappresentante della sicurezza dei lavoratori è necessaria una adeguata formazione che verrà stabilita dallo stesso Organismo in modo da assolvere alle nuove incombenze normative. -

### 4) - FERIE

Il periodo obbligatorio di ferie estive prescelto sarà comunicato dall' amministratore al lavoratore entro il mese di Marzo di ogni anno. -

Per particolari esigenze del condominio il datore di lavoro potrà esercitare la facoltà di anticipare o posticipare il secondo periodo feriale prescelto dal lavoratore sino ad un massimo di 15 giorni

### 5) - INDENNITA' PER SPALATURA NEVE

La vecchia indennità, la dove fosse stata erogata, viene riconosciuta e retribuita suddividendo il valore annuale in 13 mensilità ed indicandola con la voce "ex spalatura neve". -

Al lavoratore cui venga affidata la spalatura della neve, verrà corrisposta una indennità forfettaria giornaliera di € 15,00 corrisposta solo nel caso di eventi nevosi.

#### 6) - INDENNITA' PER PULIZIA MARCIAPIEDE

Al lavoratore cui venga affidata la pulizia del marciapiede esterno al fabbricato, verrà corrisposta una indennità mensile pari a € 0,10 al metro quadro, per dodici mensilità. - La proprietà provvederà a fissare la superficie di cui richiede la pulizia e dando disposizioni per l'effettuazione di detta mansione nel rispetto del Regolamento di Polizia Urbana. -

#### 7) - INDENNITA' CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO IMMONDIZIE

Al lavoratore cui venga affidato il servizio di confezionamento e ritiro dei sacchi o cassonetti per le immondizie, sia per la raccolta generica e sia per quella differenziata, verranno corrisposte specifiche indennità mensili commisurate ai vani catastali:

- € 0,50 per il confezionamento dei sacchi o cassonetti;
- € 0,25 per il trasporto degli stessi al piano strada nel punto di raccolta, ovvero
- € 0,75 nel caso venga svolto sia il confezionamento e sia il trasporto. -

In ogni caso verrà garantita l'indennità minima non inferiore ai 40 vani catastali. - Il servizio viene svolto al di fuori del normale orario di lavoro e per il tempo impiegato non sarà corrisposto alcun compenso per lavoro straordinario. - L' indennità viene corrisposta per dodici mesi di effettivo svolgimento del servizio, pertanto non viene erogata nel periodo di ferie in quanto sarà corrisposta al sostituto. -

Da queste prestazioni sono esclusi i servizi per i negozi che producono rifiuti putrescibili come esercizi di frutta e verdura, fiori, pescherie, bar, tavole calde, ristoranti, trattorie e simili, compresi i relativi depositi; invece rimane l'obbligo, da parte del lavoratore, di provvedere allo smaltimento dei rifiuti secchi. -

Per quanto concerne il trasporto e il deposito dei rifiuti nei punti di raccolta esterni allo stabile si farà riferimento all'ordinanza comunale. -

Con questa indennità si è inteso assorbire ogni eventuale similare prestazione a suo tempo concordata e fornita dal lavoratore; sono fatte salve condizioni di miglior favore. -

#### 8) - INDENNITA' RITIRO POSTA STRAORDINARIA

Per il ritiro e distribuzione della corrispondenza straordinaria spetta al dipendente una indennità mensile pari a € 0,75 per ogni condomino o inquilino che avrà rilasciato apposita delega. - Per casi di domiciliazioni oltre i cinque nominativi di terzi presso lo stesso destinatario (avvocati, commercialisti, ecc.) si valuterà di volta in volta. -

L' indennità viene erogata per dodici mensilità e non incide sulla tredicesima. -

#### 9) - INDENNITA' CONDUZIONE AUTOCLAVE

Viene corrisposta una indennità per la conduzione autoclave (cuscino d'aria), con esclusione della manutenzione, di € 2,75 mensili; l' indennità viene erogata per dodici mensilità e non incide sulla tredicesima. - Nella conduzione non è compresa la manutenzione che esula da questa prestazione del lavoratore. -

#### 10) - GRAFFITI

Qualora il lavoratore, previa adeguata formazione a carico della proprietà, sia adibito alla rimozione e pulizia dei graffiti, sarà riconosciuta allo stesso una indennità forfettaria pari a € 35,00 per intervento. - La prestazione sarà di volta in volta richiesta per iscritto dalla proprietà tenendo conto di eventuale specifiche prescrizioni dei regolamenti di Polizia Urbana. -

#### 11) - ATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI

Nel caso in cui, all'atto dell'assunzione o successivamente, il datore di lavoro richieda al lavoratore e questi a cetti di svolgere le prestazioni previste dai precedenti articoli 6, 7, 8, e 9, nessuna delle parti, se non con acc - cordo reciproco, potrà rescindere e quindi venir meno all' accordo preso. -

#### 12) - INSTALLAZIONE CONTATORE LUCE ED IMPIANTO TELEFONICO

Qualora il portiere con alloggio intenda installare direttamente un contatore della luce elettrica o provvedere all' impianto telefonico o altro, le spese relative saranno a suo carico. -

Tali spese saranno invece a carico della proprietà, qualora sia quest' ultima a richiedere l' installazione. -

#### 13) - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE

A titolo di rimborso spese telefoniche sarà erogata una somma mensile forfettariamente fissata in € 11,00 .

per dodici mensilità ad ogni portiere preventivamente autorizzato e che dispone di proprio impianto; sono esclusi da tale beneficio quei lavoratori per i quali la proprietà si fa carico delle spese telefoniche comunque intese. -

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per quei lavoratori che percepiscono somme superiori a tale titolo. -

**14 - ALLOGGIO DI SERVIZIO – GUARDIOLA**

L'alloggio di servizio dovrà essere consegnato al portiere in condizioni civili e lo stesso dovrà provvedere a mantenerlo in buono stato. -

Il datore di lavoro dovrà provvedere alla regolare manutenzione della guardiola. -

**15) – TASSA RIFIUTI ALLOGGIO DI SERVIZIO**

La tassa rifiuti relativa all' alloggio di servizio usato dal portiere è ad esclusivo suo carico salvo che all' atto dell' assunzione la stessa fosse stata posta a carico della proprietà. -

**16) – DECORRENZA E DURATA**

Il presente Contratto Integrativo Provinciale di Milano decorre dal 1° Maggio 2006 e scadrà il 31 Dicembre 2006. - Esso s' intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato con lettera raccomandata A.R. almeno 5 mesi prima della scadenza. -

Le parti convengono, a fronte della presentazione da parte delle OO.SS. firmatarie della piattaforma rivendicativa, di avviare le trattative per il rinnovo del presente Contratto tre mesi prima della sua scadenza. -

Milano 10/7/2006

IL SEGRETARIO PROV. LE CONFISAL MI

**CONFAPPI**  
Sede di Milano  
V. Ruggiero di Lauria, 9  
Tel. (02) 33105242

Ferruccio Milano



CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI